

metodo è differente dal mio. Io credo che il mio sia il veramente logico, e quello che possa una volta per sempre rompere col passato.

PRESIDENTE. Dunque io metterò ai voti l'emendamento del deputato Crispi, il quale consiste nel sopprimere la lettera *A*; locchè verrebbe a dire che tutti i vari debiti debbono essere dichiarati debiti dello Stato; e poi nell'aggiungere queste altre parole: « essi saranno iscritti in rendita consolidata 5 per cento. »

Chi è d'avviso di approvare questo emendamento, si alzi.

(Non è approvato.)

Metterò dunque ai voti l'articolo 1:

« Art. 1. Sono riconosciuti e dichiarati debiti del regno d'Italia tutti i debiti che sono descritti nell'elenco *A*, il quale fa parte integrante della presente legge. »

(È approvato.)

« Art. 2. I debiti contratti ed assunti (aggiungo la parola *assunti*, statami suggerita dalla Commissione, d'accordo col Ministero) dai cessati Governi italiani sotto forma di rendita pubblica, che non sono compresi nel suddetto elenco, dopo le necessarie verificazioni, saranno oggetto di leggi speciali.

« Quelli contratti ed assunti sotto forma diversa potranno, previa liquidazione, essere iscritti nel Gran Libro in virtù di una legge. »

ALLIEVI. Quantunque io creda che all'opera riparatrice del Governo nazionale si debbano imporre certi confini, però non credo che si possano disconoscere alcuni atti solenni pubblici che si connettono immediatamente col movimento della nostra risurrezione.

Io voglio far cenno di uno di questi atti, dichiarando che mi tengo perfettamente contento delle riserve che sono contemplate all'articolo 21.

Il Governo provvisorio di Lombardia, del 1848, dopo aver decretato la fusione, e dopo aver raccolto il voto favorevole delle popolazioni lombarde, decretava un prestito forzoso, affine di sovvenire ai bisogni urgenti dell'erario e alle necessità della guerra.

Più tardi, nella distretta degli avvenimenti, quando si combatteva, per così dire, sotto le mura di Milano, il Governo faceva abilità ai cittadini di versare le rate del prestito in corso mediante contributo di oggetti preziosi d'oro e d'argento; e ognuno ricorda come con magnanimo slancio in quegli ultimi giorni la devozione cittadina corresse in aiuto ai bisogni della patria.

Ora i titoli di credito che risalgono a quell'epoca furono, per concorde ed unanime opinione della Lombardia, sempre conservati come cosa sacra durante il decennio della rinnovata oppressione straniera; nessuno ha mai dubitato che, se ridessero di nuovo le speranze all'Italia, quei debiti dovessero essere riconosciuti; ed è per soddisfare ad un'aspettazione di giustizia, ad una fiducia così costante delle popolazioni di quelle provincie che io mi credo oggi in debito di prendere la parola.

Ripeto, mi tengo perfettamente contento delle riserve che si sono fatte nell'articolo secondo; e qui non posso a meno, prima di chiudere il mio dire, di far presente all'alto sentimento politico della Camera, che il Governo del magnanimo Re Carlo Alberto raccoglieva in quegli ultimi giorni il governo di Lombardia dalle mani del Governo provvisorio; e non posso neppure lasciar in silenzio il grande fatto del voto unanime con cui tutte le città lombarde, alcune delle quali insorte al solo annunzio dell'appressarsi di Garibaldi e dei pochi valorosi che l'accompagnavano, si richiamarono tutte

quante al patto di fusione, in modo che nelle provincie di Lombardia non ci fu bisogno di voto, perchè tutti hanno considerato di formar sempre un solo e medesimo popolo colle antiche provincie, malgrado l'interposto periodo della dominazione straniera.

Io faccio presenti queste considerazioni alla Camera, e sarò grato al signor ministro se potesse accordarmi su questo punto qualche maggiore spiegazione.

BASTOGI, ministro per le finanze. Sono ben lieto, in risposta alle nobili parole dell'onorevole Allievi, di dichiarare che, conoscendo il Ministero i generosi sacrifici fatti dalla Lombardia sino dal 1848, si è dato ogni cura per raccogliere documenti, per esaminarli accuratamente, per poter quindi presentare al Parlamento una legge, affinché vengano posti in regola i prestiti che fece la Lombardia nel 1848.

Il Ministero sarà ben lieto se lo studio di quei documenti lo persuaderanno a domandarne l'approvazione al Parlamento.

PRESIDENTE. Metterò adunque ai voti l'art. 2, del quale la Camera ha già sentito lettura, tal quale è stampato, coll'aggiunta della parola *assunti*.

(La Camera approva.)

(I seguenti articoli sono tutti approvati senza discussione):

« Art. 3. I debiti enumerati nell'elenco *B*, unito alla presente legge, saranno iscritti nel Gran Libro del debito pubblico in rendita consolidata 5 per 0/0.

« Art. 4. I debiti enumerati nell'elenco *C*, parimenti unito alla presente legge, saranno iscritti in rendita consolidata 3 per 0/0.

« Per quelli di Napoli e di Lombardia, che sono attualmente al 4 per 0/0, s'iscriverà la stessa quantità di rendita in rendita consolidata 3 per 0/0. Potranno per altro i possessori nell'atto di presentare i titoli, giusta il successivo articolo 9, dichiarare che prescelgono la rendita 5 per 0/0, nel qual caso verrà a loro favore iscritta la stessa quantità di rendita in rendita consolidata 5 per 0/0.

« Art. 5. I debiti enumerati nell'elenco *D* saranno separatamente inclusi nel Gran Libro colla rendita e colle condizioni che hanno di presente.

« I titoli in corso di detto elenco dovranno essere cambiati in titoli nuovi consimili di debito pubblico del regno d'Italia, fino a che non sieno per legge iscritti in rendita consolidata 5 o 3 p. 0/0. Con decreto reale sarà determinato, per cadauna categoria dei medesimi, il tempo dentro il quale dovrà eseguirsi il cambio.

« Art. 6. Le rate semestrali della rendita consolidata 5 p. 0/0 saranno pagate il 1° gennaio ed il 1° luglio di ogni anno.

« Quelle semestrali della rendita consolidata del 3 p. 0/0 il 1° aprile e il 1° ottobre.

« Le rate delle altre rendite alle loro rispettive scadenze.

« Art. 7. Le iscrizioni del 5 p. 0/0 consolidato al portatore saranno di L. 5, 10, 25, 50, 100, 200, 500, 1,000.

« Quelle del 3 p. 0/0 consolidato al portatore saranno di L. 3, 6, 12, 30, 60, 150, 300, 900.

« Art. 8. Le iscrizioni nominative del 5 p. 0/0 consolidato potranno essere di L. 5 e di qualunque somma che ne sia il multiplo.

« Quelle del 3 p. 0/0 consolidato potranno essere di L. 3 e di qualunque somma che ne sia il multiplo.

« Art. 9. Gli antichi titoli nominativi e al portatore che rappresentano le rendite le quali, in virtù della presente legge, debbono iscriversi in rendita consolidata, dovranno essere presentati nel termine di un anno alla direzione generale del Gran Libro, o alle direzioni particolari del regno,